



# **COMUNE DI ORISTANO**

## **Comuni de Aristanis**



# **REGOLAMENTO PER LA GESTIONE E LA DISCIPLINA DI RISARCIMENTO DANNI DERIVANTI DA RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI**

Approvato con Deliberazione Consiglio Comunale n° del

## SOMMARIO

<b>TITOLO I PROCEDURA DI RISARCIMENTO</b>	<b>Pag. 3</b>
ART. 1 6 OGGETTO	<b>Pag. 3</b>
ART. 2 - CONDIZIONI E PRESUPPOSTI PER L'AMMISSIONE A RISARCIMENTO	<b>Pag. 3</b>
ART. 3 - CAUSE DI ESCLUSIONE DAL RISARCIMENTO	<b>Pag. 3</b>
ART. 4 - MODALITÀ RICHIESTA DI RISARCIMENTO	<b>Pag. 4</b>
ART. 5 - CONTENUTO RICHIESTA DI RISARCIMENTO	<b>Pag. 4</b>
ART. 6 6 ACCERTAMENTO DEI DANNI	<b>Pag. 5</b>
ART. 7 6 AVVIO DEL PROCEDIMENTO	<b>Pag. 5</b>
ART. 8 6 RICHIESTA ACCERTAMENTI E INFORMAZIONI	<b>Pag. 5</b>
ART. 9- ADEMPIMENTI SUCCESSIVI	<b>Pag. 6</b>
ART. 10 - LIQUIDAZIONE DEL RISARCIMENTO	<b>Pag. 6</b>
ART. 11 - EVENTI ATMOSFERICI	<b>Pag. 6</b>
ART. 12 6 RICORSI E SPESE LEGALI	<b>Pag. 7</b>
ART. 13 6 NEGOZIAZIONE ASSISTITA	<b>Pag. 7</b>
<b>TITOLO II NORME FINALI</b>	<b>Pag. 7</b>
ART. 14 6 RINVIO	<b>Pag. 8</b>
ART. 15 6 ENTRATA IN VIGORE	<b>Pag. 8</b>

## **TITOLO I - PROCEDURA DI RISARCIMENTO**

### **ART. 1 - OGGETTO**

1. Il Comune Oristano qualora sia civilmente responsabile ai sensi di legge, è tenuto a indennizzare il danneggiato a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danni materiali a cose, in conseguenza di un sinistro verificatosi in relazione allo svolgimento delle attività, delle competenze e dell'esercizio e funzionamento dei pubblici servizi che istituzionalmente competono al Comune nell'ambito del proprio territorio.
2. Pertanto, la materia del risarcimento dei danni causati ai privati in dipendenza dell'attività di gestione del territorio, attuata dal Comune di Oristano attraverso gli organismi a essa preposti, ai fini della responsabilità per fatto illecito ex art. 2043 del codice civile, ovvero nascente da cose in custodia ex art. 2051 del codice civile, è regolamentata dalle disposizioni che seguono.
3. Il Comune ha stipulato apposita polizza assicurativa per la copertura dei rischi derivanti da Responsabilità Civile verso terzi. La gestione dei sinistri potrà essere esercitata direttamente dal Comune oppure attraverso la compagnia assicurativa che assumerà i rischi previsti nella polizza.

### **ART. 2- CONDIZIONI E PRESUPPOSTI PER L'AMMISSIONE AL RISARCIMENTO**

1. Possono essere ammessi a risarcimento i sinistri per i quali ricorrano le seguenti condizioni:
  - a) la responsabilità del sinistro deve essere inequivocabilmente addebitata all'Ente e non ad altra persona fisica o giuridica che, a diverso titolo, abbia la custodia e disponibilità dell'area o del bene che ha provocato il sinistro;
  - b) la responsabilità del sinistro deve essere accertata, in loco, dal personale del locale Comando di Polizia Municipale, e/o dall'ufficio tecnico competente alla manutenzione del bene o dell'area causa del sinistro.

### **ART. 3 - CAUSE DI ESCLUSIONE DAL RISARCIMENTO**

1. Sono esclusi dal risarcimento, le seguenti tipologie di sinistri:
  - a) i sinistri verificatisi a causa di palese negligenza, distrazione, disattenzione o altro comportamento irrispettoso delle normali regole di diligenza e buon comportamento stradale e pedonale;
  - b) i sinistri rispetto ai quali sia ravvisabile una violazione delle norme del Codice della Strada o del Codice Civile;
  - c) i sinistri verificatisi in occasione di manifestazioni, cortei, comizi o altra circostanza, ancorché autorizzata dalle autorità competenti in cui si costituisca un assembramento di persone;
  - d) i sinistri verificatisi rispetto a dissesti stradali segnalati e/o indicati e comunque, non costituenti insidia e trabocchetto o in cantieri di lavoro affidati a ditte esterne.

## **ART. 4 - MODALITÀ RICHIESTA DI RISARCIMENTO**

1. Il danneggiato, entro il termine massimo di 30 giorni dalla data del sinistro, deve inoltrare la richiesta di risarcimento al Comune mediante lettera raccomandata, con consegna a mano, o anche in via telematica (PEC) all'ufficio protocollo utilizzando l'apposito modello messo a disposizione sul sito web del Comune e allegando la pertinente documentazione per consentire all'Ente di effettuare le necessarie verifiche, controlli e accertamenti. L'istanza non verrà accolta e non si procederà all'apertura de sinistro nel caso in cui dall'istanza e dalla documentazione allegata non sia possibile individuare con precisione il punto del sinistro.
2. Nel caso di mancato rispetto del termine massimo, tanto da non consentire al Comune gli opportuni accertamenti, la domanda non verrà accolta.

## **ART. 5 - CONTENUTO RICHIESTA DI RISARCIMENTO**

1. La richiesta di risarcimento danni deve essere presentata e sottoscritta:
  - a) in caso di danno ad automezzi: dal proprietario del mezzo danneggiato;
  - b) in caso di danno a beni materiali: dal proprietario del bene danneggiato;
  - c) in caso di lesioni fisiche: direttamente dall'interessato;
  - d) in caso di lesioni fisiche a minori: dai genitori (o comunque dai soggetti esercenti la potestà genitoriale);
2. Nell'ipotesi di danni a veicoli o cose, la richiesta di risarcimento deve contenere i seguenti elementi:
  - a) nome e generalità del danneggiato e/o del proprietario dell'automezzo (con indicazione del recapito telefonico e dell'indirizzo di posta elettronica ordinaria e/o certificata);
  - b) indicazione dettagliata del luogo, data e ora dell'evento dannoso ;
  - c) descrizione delle circostanze, delle modalità del sinistro e delle insidie riscontrate;
  - d) identificazione del veicolo (modello, targa e proprietario, ecc.);
  - e) fotocopia della carta di circolazione;
  - f) indicazione dell'organo di Polizia intervenuta e la copia del verbale redatto dagli agenti intervenuti.
  - g) dichiarazioni di eventuali testimoni presenti sul posto corredate di copia del documento di riconoscimento.
  - h) sufficiente documentazione fotografica del luogo del sinistro e del danno riportato;
  - i) descrizione dei danni subiti;
  - j) preventivo o preavviso di parcella redatta da ditte autorizzate utili per la quantificazione del danno subito.
3. Nell'ipotesi di lesioni personali, la richiesta deve inoltre contenere l'entità delle lesioni subite, documentata da certificazione medica o da referto ospedaliero;
4. Alla richiesta di risarcimento deve essere allegata la fotocopia del documento di identità, in corso di validità, del richiedente;
5. Le richieste dovranno essere preferibilmente redatte mediante compilazione del modulo facsimile allegato al presente regolamento;
6. Qualora il danneggiato si rivolga per la presentazione dell'istanza ad un legale o ad un centro infortunistico si dovrà allegare alla richiesta di risarcimento, copia del mandato o procura a trattare

la pratica e ad interloquire con l'ufficio competente all'istruttoria della pratica. In mancanza non si darà seguito all'apertura del sinistro.

### **ART. 66 ACCERTAMENTO DANNI**

1. I danni segnalati saranno trattati diversamente a seconda che riguardino:
  - a) quelli subiti da automezzi e da beni materiali il cui importo sia quantificato al di sotto della franchigia indicata nella polizza assicurativa: dall'ufficio affari legali dell'Ente che valuterà in base ai preventivi e alle fatture presentate per i danni riscontrati la loro correlazione con la dinamica del sinistro denunciato e la stima analitica degli stessi;
  - b) quelli che hanno comportato lesioni alla persona: verranno trasmessi all'intermediario affidatario del servizio di accertamento e quantificazione dei danni insieme a tutta la documentazione in possesso.

### **ART. 76 AVVIO DEL PROCEDIMENTO**

1. L'ufficio affari legali per i soli sinistri che causano danni materiali, avvia il procedimento comunicando all'istante l'ufficio e il responsabile dello stesso, entro 7 gg dal ricevimento della richiesta di risarcimento e definisce l'esito della pratica entro 45 giorni. Per i danni che provocano lesioni fisiche i termini di definizione del procedimento dipendono dall'intermediario che apre il sinistro e istruisce la pratica. In quest'ultimo caso il procedimento in capo all'ufficio comunale si considera chiuso al momento dell'invio all'intermediario dell'istanza e della documentazione in possesso e nel caso di accoglimento al momento della liquidazione del danno.
2. In caso di richiesta incompleta, entro 10 giorni dalla ricezione, il danneggiato sarà invitato a fornire le integrazioni e i chiarimenti necessari per la regolarizzazione della richiesta, assegnando un termine per il riscontro non superiore a 15 giorni.
3. Il termine per l'esame della domanda resta sospeso fino alla data di ricezione delle integrazioni e dei chiarimenti richiesti e, qualora non pervengano entro il predetto termine, la domanda è respinta in quanto non potrà essere aperto il sinistro.

### **ART. 86 RICHIESTA ACCERTAMENTI E INFORMAZIONI**

1. La domanda di risarcimento presentata con le modalità già indicate, è registrata al protocollo generale dell'Ente e trasmessa all'Ufficio Affari Legali e contenzioso del settore Staff del sindaco dell'Ente.
2. Sia per le istanze che riguardano lesioni fisiche che per quelle cui denunciano danni materiali, l'Ufficio Affari Legali provvederà ad inoltrare richiesta di informazioni e/o accertamenti:
  - a) al Comando di Polizia Municipale, il quale se intervenuto al momento del sinistro, provvederà entro 5 giorni a trasmettere l'apposita relazione in merito e il prontuario;
  - b) al settore LL.PP. servizio manutentivo dell'Ente, che esperirà tempestivamente, gli opportuni accertamenti e rilievi tecnici, anche al fine di provvedere all'eliminazione dello stato di pericolo e/o d'insidia, ove sussistono, e formeranno il quadro probatorio circa le cause e la dinamica del sinistro.
  - c) Alla polizia di stato/Questura e Vigili del Fuoco se dall'istanza risulta che una di tali forze siano intervenute sul posto al momento dell'incidente.

I suddetti uffici evidenzieranno altresì, qualora ne ricorrano i presupposti, le ragioni ostative all'accoglimento della domanda (caso fortuito, ottima visibilità e prevedibilità del pericolo, ecc.).

### **Art. 9 - ADEMPIMENTI SUCCESSIVI**

Secondo il tipo di risarcimento come individuato all'art. 7 si avranno due diversi canali:

- a) nel caso il sinistro abbia causato solo lesioni fisiche: entro 10 gg dal ricevimento della istanza di risarcimento l'ufficio affari legali e contenzioso o altro ufficio indicato dal Dirigente competente, trasmetterà all'intermediario obbligato contrattualmente, tutta la documentazione ricevuta, e le relazioni tecniche utili alla definizione della pratica quest'ultimo qualora quantifichi il danno sopra franchigia (SIR p. 2.500,00) trasferirà, dopo il nulla osta dell'Ente, alla Compagnia assicurativa per la definizione della pratica.
- b) Nel caso il sinistro abbia causato solo danni materiali: l'ufficio affari legali esamina ogni richiesta di risarcimento danni, ne valuta preventivamente l'entità e tratta direttamente i sinistri, provvedendo anche alla liquidazione degli stessi. Trasmette invece alla Compagnia titolare della copertura assicurativa della responsabilità Civile verso Terzi i sinistri di importo superiore a quello previsto nella polizza assicurativa, unitamente alla documentazione e alle relazioni tecniche utili alla definizione della pratica.
- c) Nel caso il sinistro abbia causato sia danni materiali che lesioni fisiche: verranno trattate rispettivamente come previsto ai paragrafi precedenti.

### **ART.10 - LIQUIDAZIONE DEL RISARCIMENTO**

1. Al completamento dell'istruttoria, entro il termine di quarantacinque giorni dal ricevimento della domanda o delle integrazioni, nel caso di danni materiali, il Comune invia al danneggiato comunicazione scritta di accoglimento della richiesta, qualora venga accertato il diritto al risarcimento, o di diniego, con indicazione delle motivazioni che l'hanno determinato. Nella comunicazione di accoglimento, verranno indicate le spese ammissibili al risarcimento e l'importo complessivo riconosciuto.

2. Ai fini della liquidazione, il danneggiato dovrà produrre la documentazione fiscale quietanzata relativa alle spese ammesse e sostenute in relazione al sinistro, fino alla concorrenza dell'importo riconosciuto dal Comune a titolo di risarcimento e a seguito della presentazione di fattura da parte del danneggiato.

3. In caso di lesioni fisiche e dunque di danno quantificato dall'intermediario o dalla Compagnia, l'ente liquiderà l'importo solo dopo accettazione della quantificazione proposta e comunicata all'ufficio liquidatore del Comune, poi proposta alla controparte e da questa accettata e fino a copertura della franchigia.

### **ART. 11 - EVENTI ATMOSFERICI**

1. La richiesta di risarcimento viene respinta in caso di forza maggiore, cioè quando il danno è causato da eventi atmosferici, come per esempio, alluvioni, esondazioni, frane e cadute di alberi dovuti a eventi per i quali è stato dichiarato lo stato di calamità naturale.

2. Qualora a seguito del rigetto della richiesta il danneggiato presenti osservazioni o integrazioni che modificano l'esito della pratica l'ufficio affari legali riesamina la documentazione e provvede alla sua evasione, come stabilito negli articoli precedenti.

### **ART. 126 RICORSI E SPESE LEGALI**

1. Contro il provvedimento di risarcimento o di diniego è ammesso ricorso amministrativo con le modalità previste dal D.P.R. n. 1199 del 24/11/1971, come modificato dalla Legge n. 69 del 18/6/2009, ovvero con ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi del Codice del Processo Amministrativo D. L.vo 2/07/2010 n. 104 e ss.mm.ii.

2. Qualora il cittadino tramite un proprio Legale promuova azione giudiziaria dinanzi il giudice civile il Comune di Oristano si costituirà in giudizio nei modi previsti nella Polizza. La Compagnia assumerà la gestione delle vertenze sia in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome del Comune/Assicurato, designando tecnici e legali e avvalendosi di tutti i diritti e azioni che spettano all'assicurato stesso e ciò fino all'esaurimento del grado di giudizio in corso al momento della completa tacitazione del danneggiato.

3. Il legale designato dalla Compagnia assicuratrice verrà nominato con atto del Dirigente competente nell'Ente e le spese legali sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Ente, sono a carico della stessa.

4. L'Ente procede al rimborso delle spese legali e/o onorari per assistenza al danneggiato esclusivamente nei casi anche sotto franchigia in cui la pratica abbia comportato l'apertura di una causa giudiziale. Non procederà al rimborso delle medesime nei casi in cui l'intervento dei legali o dei centri infortunistici sia a titolo di mero ausilio alla presentazione dell'istanza di risarcimento all'Ente.

### **ART. 136 NEGOZIAZIONE ASSISTITA**

1. Nel caso di ricezione di invito alla negoziazione assistita da parte del Legale del danneggiato:

- a) ove si tratti di sinistri comportanti lesioni personali ovvero comunque di sinistri il cui risarcimento sia stato quantificato in una somma superiore a € 2.500 (sopra SIR), entro 7 giorni l'amministrazione comunale trasmetterà l'invito ad aderire alla Compagnia, con la richiesta di far pervenire le proprie osservazioni entro 10 gg;
- b) ove si tratti di sinistri comportanti lesioni personali ma il cui risarcimento sia stato quantificato in una somma inferiore a € 2.500 (sotto SIR), entro 7 giorni l'amministrazione comunale trasmetterà l'invito ad aderire all'intermediario obbligato contrattualmente, con la richiesta di far pervenire le proprie osservazioni entro 10 gg;
- c) ove si tratti di sinistri con soli danni materiali e il cui risarcimento sia stato quantificato in una somma inferiore a € 2.500 (sotto SIR) l'Ufficio Affari Legali/Contenzioso, entro 7 gg. trasmetterà la lettera di invito al Dirigente competente, con la richiesta di far pervenire le proprie osservazioni entro 10 gg.

2. In tutti i casi suddetti l'Ufficio Legale trasmetterà riscontro entro 30 gg. dalla ricezione della lettera di invito al Legale del danneggiato, contenente gli esiti dell'istruttoria e l'eventuale adesione o la motivata non adesione all'invito.

3. La non adesione potrà essere motivata con la mancata risposta della Compagnia Assicuratrice nel termine assegnato.

4. Nel caso in cui alla negoziazione assistita, non andata a buon fine, segua la causa civile, si applica quanto previsto dall'art. 12 comma 2 del presente regolamento.

## **TITOLO II - NORME FINALI**

### **ART. 14 6 RINVIO**

1. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento, si fa rinvio al Codice Civile e alle vigenti disposizioni di legge in materia e nello specifico alla polizza in vigore stipulata con la Compagnia assicuratrice.

### **ART. 156 ENTRATA IN VIGORE**

1. Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno successivo alla data di esecuzione dell'atto deliberativo che lo approva.
2. Il presente regolamento, dopo l'approvazione, è pubblicato sul sito istituzionale del Comune.